

SCHEMA DI

PATTO DI COLLABORAZIONE

TRA LA CITTÀ DI TORINO E GRUPPO DI ASSOCIAZIONI E CITTADINI

“TAVOLO 13”

PER PROGETTO CO-CITY - FALKLAB² (FALKLAB ALLA SECONDA)

VIA DEGLI ABETI 13

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) il progetto CO-CITY, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto CO-CITY e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto CO-CITY e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione (di seguito: Avvisi);
- g) come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) in data 30 settembre 2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, conservata agli atti con protocollo n. 2662 del 2 ottobre 2017, per conto del **Tavolo 13**, il seguente raggruppamento di Associazioni e cittadine/i:
 - Gruppo Giovanile Yepp Falchera
 - CISV Solidarietà s.c.s
 - A.P.S Comitato per lo Sviluppo della Falchera
 - A.S.D. Falchera Falklab
 - Ass. Pequeñas Huellas

- Gruppo Oasi della Donna
- I.C. Leonardo Da Vinci
- Biblioteca Civica Don Milani
- Artista e Arte Terapeuta Roberta Billé
- Ceramista e Arch. Serena Elia

ha presentato la proposta: “Falklab alla seconda” mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento;

- i) a seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione del 13 febbraio 2018 (mecc. 2018 00525/070) è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di gestione condivisa, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;
- j) con determinazione dirigenziale n. 10 del 22.02.2018 (mecc. 2018 40822/070) sono state approvate le linee guida per la fase di co-progettazione;
- k) all’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata dal Tavolo 13 prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo alla gestione condivisa di un polo territoriale volto all’integrazione socio-culturale, della durata di quattro anni rinnovabili per altri quattro, ascrivibile all’ambito di azione B (Piattaforme di servizio pubblico sottoutilizzate), come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f);
- l) nell’assemblea del Tavolo 13 del 20 settembre 2018 sono stati delegati alla stipula del Patto di Collaborazione in rappresentanza di tutto il Tavolo 13 le seguenti persone:
 - Simone Russo, Presidente Associazione Yepp Falchera
 - Massimiliano Raiteri, Componente CdA CISV Solidarietà s.c.s. con delega di firma
 - Rodolfo Grasso Michele, Presidente A.P.S. Comitato Sviluppo Falchera
 - Gioia Raro, Presidente A.S.D. Falchera Falklab
 - Sabina Colonna Preti, Presidente Associazione Pequeñas Huellas)
- m) sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
- n) con deliberazione del 5 febbraio 2019 (n. mecc. 2019/00390/050) la Giunta comunale ha provveduto ad approvare la proposta del Tavolo 13 e lo schema del presente atto.

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

la Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona della Dott.ssa Mariangela De Piano, Dirigente del Servizio Politiche Giovanili, *omissis*, la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con Deliberazione della Giunta comunale del 5 febbraio 2019 (n. mecc. 2019/00390/050) della Città di Torino (di seguito: Città);

E

il Tavolo 13, nelle persone di:

- Simone Russo, *omissis*, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Yepp Falchera con sede in Torino, Via dei Pioppi 50, C.F. 97827650017;

- Massimiliano Raiteri, *omissis*, in qualità di componente del Cda con delega di firma CISV Solidarietà s.c.s., C.F. 06733830019;
- Rodolfo Grasso Michele, *omissis*, in qualità di legale rappresentante A.P.S. Comitato Sviluppo Falchera, C.F. 97599850019
- Gioia Raro, *omissis*, in qualità di legale rappresentante dell’A.S.D. Falchera Falklab, C.F. 97732450016
- Sabina Colonna Preti, *omissis*, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Pequeñas Huellas, C.F. 97702100013

come rappresentanti designati/e dall’Assemblea dei componenti (verbale del 20 settembre 2018, allegato al presente Patto), i/le quali intervengono non in proprio, ma quali rappresentanti del suddetto raggruppamento di associazioni (di seguito: Proponenti);

di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa della struttura denominata Falklab, sita in via degli Abeti 13, Torino, al fine di costituire insieme a El Barrio un modello di sviluppo di comunità e sostenibilità promosso dai giovani e dalle giovani di Falchera e sostenuto dai membri del Tavolo 13.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico del fabbricato e dell’area di pertinenza oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - **continuità dell’esperienza legato al protagonismo giovanile:** proseguire l’accompagnamento del gruppo “storico” dei/delle giovani di Yepp Falchera; potenziare e ampliare i gruppi informali già attivi, stimolare la formazione e accogliere nuovi gruppi aperti e inclusivi, affinché possano utilizzare lo spazio e prendersene cura, in collaborazione fra loro e con il Tavolo 13;
 - **sviluppo di comunità:** realizzare percorsi inclusivi volti a favorire le pari opportunità e il dialogo intergenerazionale e interculturale;
 - **sviluppo da parte dei/delle proponenti di una dimensione di azione strategica** (proiezione del Falklab verso la città e il territorio): rendere il Falklab, in collaborazione con El Barrio, un punto di riferimento e un presidio territoriale, oltreché per le/i ragazze/i, anche per le famiglie e la comunità; implementare progetti volti a favorire lo sviluppo di comunità e cittadinanza attiva; apertura al territorio attraverso la creazione di collegamenti con partner con cui si condividono i valori, con particolare attenzione ai territori più prossimi dell’Area Metropolitana (come ad esempio Mappano, Pietra Alta, Leinì) e a quelli che presentano sfide sociali più vicine a quelle su cui Falklab ed El Barrio intervengono.

Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del Regolamento, sono:

- progettazione, programmazione e coordinamento di attività e progetti rivolti alla comunità (con particolare attenzione a: studenti, giovani, donne, famiglie e migranti);
- realizzazione di attività e progettualità secondo una programmazione annuale;

- percorso di formazione e capacity building del gruppo;
- sviluppo di progettualità condivise tra i partner del Tavolo 13;
- ampliamento della rete ad eventuali nuovi partner;
- co-progettazione e realizzazione di ulteriori azioni con altri soggetti, formali e informali;
- programmazione strategica, coordinamento, monitoraggio;
- comunicazione delle attività e azioni.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano a operare in base a uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo dell'immobile sito in via degli Abeti 13, Torino, compresa la pertinenza esterna.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle aree e dei locali indicati al comma 2 del presente articolo, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si impegnano a:
 - sviluppare un disciplinare d'uso della struttura e delle sue pertinenze;
 - garantire l'accesso alla struttura a tutte le utenti e gli utenti che lo desiderino, purché i soggetti e le attività siano compatibili con la destinazione della struttura, con il progetto e con la Legge;
 - garantire la massima collaborazione a tutti i soggetti organizzati e non che intendano collaborare alla gestione, alla conduzione e alla realizzazione di attività all'interno dello spazio;
 - coordinare la rete di realtà formali e informali e di cittadine e cittadini che intendano contribuire alla gestione dello spazio;
 - presentare semestralmente alla Città (Servizio Politiche Giovanili e Circoscrizione 6) un report dettagliato delle attività svolte, delle criticità e degli obiettivi a breve termine.
5. I Proponenti strutturano un meccanismo differenziato di coinvolgimento per quanti/e usufruiranno degli spazi per identificare a seconda dei casi l'eventuale modalità di contribuzione alle spese, attraverso uno specifico Disciplinare d'uso. Prima della consegna dei locali, il Disciplinare d'uso, e ogni sua eventuale successiva variazione, sarà trasmesso alla Città (Servizio Politiche Giovanili e Circoscrizione 6) per le opportune verifiche di compatibilità sull'uso e la fruizione delle strutture e degli spazi pubblici di sua competenza.
6. La Città e i partner del progetto CO-CITY, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione del patto di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. Gli interventi non finanziati tramite il progetto CO.CITY o altri progetti della Città possono essere effettuati in via diretta dai Proponenti, ferme restando le attribuzioni di supervisione e verifica spettanti alla Città ai sensi del Regolamento. In particolare, allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città, nell'ambito del progetto CO-CITY, collabora realizzando i lavori di manutenzione individuati durante la

fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03130/030).

7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti si avvarranno dei seguenti strumenti:
 - Assemblea dei soggetti componenti il Tavolo 13, che coinvolga ove necessario ulteriori soggetti tra i soggetti formali e informali del territorio che collaborano alla gestione dello spazio e/o vi organizzano attività all'interno; si riunisce almeno 4 volte l'anno e ha funzioni di programmazione e di coordinamento, di elaborazione progettuale e di networking;
 - Disciplinare d'uso, a cura del Tavolo 13. Uno strumento approvato dall'Assemblea di cui al punto precedente, che regola modalità di accesso ed utilizzo, gestione e responsabilità e copertura assicurativa, come meglio specificato nell'art. 4 del presente Patto, modalità di risoluzione di eventuali conflitti;
 - Cabina di Regia, composta da 2 rappresentanti del Tavolo 13, una/un rappresentante della Città (la dirigente del Servizio Politiche Giovanili o sua/o delegata/o), una/un rappresentante della Circoscrizione 6 (Direttore o sua/o delegata/o) ed eventualmente un/una rappresentante dei nuovi partner da eleggere annualmente; si riunisce almeno due volte all'anno e ha funzioni di programmazione generale delle attività, approvazione dei budget di spesa, individuazione di eventuali partner tecnici;
 - incontri periodici di monitoraggio da realizzare in concomitanza delle Assemblee oppure ove richiesto dagli sviluppi progettuali, con la partecipazione del Tavolo 13 e della dirigente del Servizio Politiche Giovanili della Città (o sua/o delegata/o) si tengono su richiesta del Tavolo 13 o della Città, anche per via telematica (scambio di e-mail) e hanno funzione di verifica dell'andamento delle attività e di risoluzione di eventuali criticità progettuali o amministrative, nonché di presentazione del report di cui al precedente comma 4.
8. Eventuali modifiche relative a uso e gestione del bene devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3 FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale del 5 febbraio 2019 (n. mecc. 2019/00390/050), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a) uso a titolo gratuito dell'immobile sito in Torino, via degli Abeti 13 e relativa pertinenza esterna;
 - b) azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - c) esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
 - d) azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto CO-CITY;

- e) attrezzature e beni di consumo, che potranno essere forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal progetto CO-CITY;
- f) attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alla manutenzione straordinaria, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
- g) attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze di acqua ed energia elettrica.

Art. 4

RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, al termine dei lavori di manutenzione previsti dal progetto CO-CITY e prima della consegna dei locali, sarà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente:
 - a) descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b) individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Proponenti;
 - c) misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. I Proponenti individueranno il/la supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività". Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si doteranno di una copertura assicurativa per danni che potrebbero occorrere a persone o cose coinvolte nelle attività oggetto del presente patto nonché di un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro eventuale danneggiamento dell'immobile conseguenti dalle attività oggetto del presente patto, secondo le modalità indicate dal Disciplinare d'uso.

Art. 5

INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere diversi da quelli individuati dal presente Patto deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguiti a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle eventuali opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6
PUBBLICITÀ DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento nonché in base a quanto previsto al precedente art. 2, commi 4 e 7, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto saranno realizzati mediante:
 - presentazione periodica delle attività svolte, durante gli appositi incontri di monitoraggio, realizzati dal Tavolo 13 verso la Città;
 - realizzazione di un report annuale dettagliato delle attività svolte, delle criticità e degli obiettivi a breve termine.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di effettiva consegna del bene. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. Al termine dei lavori di manutenzione previsti dal progetto CO-CITY e prima della consegna dei locali, viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo "Verbale di riconsegna". Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9

CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a) condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b) conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c) realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d) altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10

RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11

TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13

DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto CO-CITY, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, 19 febbraio 2019

Per i Proponenti i seguenti firmatari:

per l'Associazione Yepp Falchera il Legale Rappresentante
Simone Russo

per il CISV Solidarietà s.c.s componente CdA con delega di firma
Massimiliano Raiteri,

per l'A.P.S. Comitato Sviluppo Falchera il Legale Rappresentante
Rodolfo Grasso Michele

per l'A.S.D. Falchera Falklab il Legale Rappresentante
Gioia Raro

per l'Associazione Pequenas Huellas il Legale Rappresentante
Sabina Colonna Preti

Per la Città

La Dirigente Politiche Giovanili
Mariangela De Piano